



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA URBANA

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27/4/2005)

Allegati:

Regolamento

Riepilogo legislativo

Attribuzione della numerazione civica

Scheda descrittiva

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA URBANA

Art.1 **OGGETTO**

Il Regolamento per la Toponomastica Urbana, di seguito chiamato sinteticamente RTU, contiene la disciplina comunale delle procedure e dei criteri per la denominazione di *assi e ambiti di circolazione* sia pubblici che privati, e per l'apposizione della *numerazione civica*, nel rispetto comunque delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali in materia toponomastica riportate nell'*Allegato "A"*.

Il RTU stabilisce inoltre le modalità per l'intitolazione di *impianti collettivi*, per la denominazione e individuazione di *elementi urbani di interesse toponomastico* e per l'installazione di *epigrafi commemorative*.

Tutti i provvedimenti connessi all'attuazione del RTU sono adottati dalla Giunta Municipale, previa istruttoria a cura del Servizio toponomastico istituito presso l'Amministrazione Comunale.

Il Servizio toponomastico nel formulare le proposte di deliberazione alla Giunta Municipale si avvale dell'apporto di funzionari dell'Anagrafe comunale, dell'U.D. Qualità Urbana, dell'Ufficio statistica e, in casi particolari, di esperti e studiosi di storia locale.

Art. 2 **DEFINIZIONI**

Le definizioni da assumere ai fini dell'applicazione del RTU sono le seguenti:

a) *toponomastica* : la disciplina che regola la ordinata suddivisione del territorio e la chiara identificazione degli elementi costitutivi dell'ambiente urbano, mediante nomi di realtà o di persone che valorizzino gli usi, le memorie e la storia locale, o che richiama i grandi valori in cui si riconosce la comunità cittadina;

b) *assi e ambiti di circolazione* : tutti gli spazi aperti all'uso della collettività, sia pubblico che privato, destinati alla mobilità veicolare o alla fruizione pedonale, quali strade, viali, piazze, vicoli, scale, rampe, percorsi meccanizzati, zone di parcheggio e simili;

c) *impianti collettivi* : ogni attrezzatura pubblica finalizzata all'uso sociale, culturale, ricreativo, ecc., quali scuole, parchi, giardini, strutture per lo sport e simili;

d) *elementi urbani di interesse toponomastico* : i singoli componenti dell'ambiente urbano, come monumenti, palazzi, fontane, portali, e simili, ai quali risulti opportuno per motivi storico - culturali, attribuire o confermare una precisa denominazione;

e) *epigrafi commemorative* : ogni iscrizione su targa o lapide posta a ricordo di eventi o persone degne della nota e della memoria collettiva della città;

f) *gruppo toponomastico* : l'insieme dei toponimi di tema omogeneo che, nella loro totalità o per prevalenza, caratterizzano una data circoscrizione urbana o zona rurale;

g) *numerazione civica* : la numerazione progressiva, eventualmente integrata da esponenti alfabetici, da assegnare alle aperture di abitazioni singole o condominiali, di edifici di tipo collettivo, di locali ad uso diverso posti al piano terra, di passi carrabili, ecc. che si affacciano su assi e ambiti di circolazione;

h) *sistema metrico* : la numerazione espressa in metri lineari che rappresenta la distanza degli accessi esterni dall'origine di un asse di circolazione.

Art. 3

IDENTIFICAZIONE DI ASSI E AMBITI DI CIRCOLAZIONE

Gli assi e gli ambiti di circolazione urbana ed extraurbana, come definiti dal precedente Art. 2 - punto b) sono identificati mediante una chiara e distinta denominazione, evitando omonimie, assonanze, ripetizioni e ogni genere di intitolazione che possa ingenerare confusione nella cittadinanza.

Gli ambiti di scarsa importanza o di modesta estensione, quali slarghi, traverse laterali, brevi strade complanari, corti interne e simili, e ogni percorso di tipo minore, come sentieri, piste e carrarecce, possono essere assimilati nel loro nome a quello dell'asse principale sul quale si innestano.

Gli assi che si sviluppano senza soluzione di continuità assumono ed estendono lo stesso toponimo, dall'inizio alla fine, ovvero fino all'innesto o alla confluenza con altro asse o ambito di circolazione.

Costituisce soluzione di continuità di un asse stradale ogni situazione, preesistente o sopravvenuta, tale da non consentire l'agevole riconoscibilità della originaria unità funzionale e percettiva, quali ad esempio:

- incrocio con assi di uguale o maggiore importanza nella gerarchia della mobilità urbana;
- confluenza in uno svincolo o una rotatoria che interrompa il lineare andamento dell'asse;
- innesto in una piazza di grande estensione;
- attraversamento di frazione o nucleo rurale, dotati di propria rete stradale interna.

Il Servizio toponomastico provvede alla conveniente apposizione e alla manutenzione di targhe murarie in materiale pregiato e di cartelli direzionali metallici riportanti per esteso i toponimi urbani; di norma le targhe sono installate ai due estremi delle strade, agli incroci più importanti e all'ingresso di piazze, larghi e simili.

Art. 4
IDENTIFICAZIONE DI IMPIANTI ED ELEMENTI URBANI
DI INTERESSE TOPONOMASTICO

Gli impianti collettivi, le strutture pubbliche di competenza comunale e gli elementi urbani di interesse storico, architettonico e culturale di cui al precedente *Art. 2 - punti c) e d)* sono identificati in maniera chiara e distinta, in maniera che ad ognuno corrisponda un solo nome.

In caso di cambio d'uso o di nuova funzione assunta da un impianto collettivo già denominato si provvede all'eventuale aggiornamento della intitolazione.

L'Amministrazione comunale registra tutte le denominazioni attribuite da Enti e Istituzioni pubbliche sul patrimonio immobiliare, architettonico e monumentale di rispettiva competenza e si riserva, ovunque possibile, di valorizzarle e di rendere coerente e omogenea ad esse la toponomastica stradale di accesso.

Art. 5
EPIGRAFI COMMEMORATIVE

L'apposizione di targhe e lapidi di cui al precedente *Art. 2 - punto e)* su luoghi aperti al pubblico o comunque da essi visibili, le quali siano destinate a commemorare eventi particolari o persone benemerite, è possibile nei seguenti casi:

- a) per diretta iniziativa dell'Amministrazione comunale;
- b) a seguito di motivata istanza da parte di altri soggetti, pubblici o privati, che intendano farsi carico dei relativi oneri e delle spese.

Qualora il soggetto proponente sia diverso dall'Amministrazione comunale, ad esso spetta ogni onere e spesa per la richiesta installazione, nonché l'obbligo di munirsi del nulla-osta del proprietario dell'immobile ove si intende apporre l'epigrafe e dell'eventuale parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali, qualora sussistano vincoli storici, paesaggistici o architettonici.

L'Amministrazione comunale si riserva di esprimere prescrizioni in ordine al testo dell'epigrafe, al luogo dell'installazione, alle caratteristiche dei materiali da adottare e ad ogni altro aspetto che sia in relazione con l'ordine e il decoro urbano.

Art. 6
GRUPPI TOPONOMASTICI

L'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di far corrispondere, in linea generale, ad ogni quartiere, rione urbano e contrada rurale, un insieme omogeneo di toponimi stradali, scelto in maniera da facilitare l'accessibilità e l'orientamento all'interno del territorio comunale.

I nomi degli assi e degli ambiti di circolazione sono attribuiti in maniera da rispettare la suddivisione in *gruppi toponomastici* di cui al precedente *Art. 2 - punto f)* tali da rendere più agevole la ricerca delle strade urbane da parte di cittadini, visitatori, utenti e fornitori di servizi di pubblica utilità.

La suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni urbane e in contrade rurali, a ciascuna delle quali far corrispondere, per quanto possibile, un unico gruppo toponomastico, è riportata nello Stradario comunale di cui al successivo *Art. 9*.

Art. 7
CRITERI INFORMATIVI PER LA SCELTA DELLE DENOMINAZIONI

La scelta della denominazione di assi, ambiti di circolazione, impianti collettivi e di ogni altro elemento urbano di interesse toponomastico deve corrispondere ai seguenti criteri generali:

a) l'attribuzione di ogni nuovo nome, indicante persona fisica, località geografica, evento storico, realtà socio-culturale o altro, deve garantire sotto ogni aspetto le finalità della disciplina toponomastica come definita al precedente *Art. 2 - punto a)* e non può essere in nessun caso fondato su ragioni meramente onorifiche, motivi di parte, o valori transeunti;

b) deve essere garantita la coerenza con il gruppo toponomastico fissato per la zona ove si interviene con nuove denominazioni, salvo il caso in cui risulti opportuno discostarsene motivatamente e in ossequio a quanto richiesto dai successivi *punti c)* e *d)*;

c) nel procedimento per l'apposizione di nuove attribuzioni toponomastiche è necessario anzitutto valorizzare i nomi risultanti da

- documenti catastali,
- ricerche storico-archivistiche riferite all'ambito considerato,
- eventuali antiche tradizioni orali,
- denominazioni recenti sorte spontaneamente tra gli abitanti della zona;

d) i nuovi nomi da assegnare devono essere legati alla città e al suo territorio, o richiamare personalità eventi e realtà di rilevanza nazionale e internazionale, tali da rappresentare valori non effimeri, non legati alla convenienza del momento, ampiamente condivisi e indicativi della sensibilità e dell'interesse dell'intera comunità cittadina;

e) non è possibile procedere alla totale sostituzione di toponimi storici o già consolidati, se non in casi eccezionali, previo parere del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite la locale Soprintendenza Regionale;

f) parziali innovazioni toponomastiche sono ammesse al verificarsi di modifiche strutturali dell'assetto viario, di situazioni di cui al quarto comma del precedente *Art. 3*, o per eliminare eventuali omonimie, assonanze e palesi incongruenze.

Art. 8 **ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA**

Le aperture poste sulle aree di circolazione sono contraddistinte da numeri civici attribuiti dall'Ufficio competente sulla base dei seguenti criteri, graficizzati per massima chiarezza anche nell'*Allegato "B"*:

- l'andamento della numerazione civica deve seguire quello dell'area di circolazione, dalla sua origine fino alla fine, seguendo la direzione che dall'interno del centro abitato muove verso l'esterno, o che dall'innesto con l'asse più importante e trafficato muove verso quello minore;

- le aperture su assi ad andamento lineare (strade, viali, corsi, vicoli, ecc.) sono numerate con i numeri dispari sul lato sinistro di chi proceda dall'origine dell'asse, e con i pari sul lato destro;

- le aperture insistenti su piazze, larghi e simili, sono numerate secondo la progressiva successione numerica, a partire dall'accesso principale alla piazza e proseguendo in senso antiorario;

- nel caso di piccoli slarghi, corti interne, traverse laterali e percorsi minori, assimilati nel loro nome all'asse principale, la numerazione civica è attribuita sul lato sinistro proseguendo la serie dispari in senso orario, e sul destro proseguendo la serie pari in senso antiorario;

- nel caso di assi di circolazione che costeggiano ferrovie, corsi d'acqua e zone comunque inedificabili, la numerazione delle aperture sul lato costruito deve essere unica e progressiva;

- per i lotti non ancora edificati, destinati a nuove costruzioni in base agli strumenti urbanistici, si provvede alla riserva di numeri civici nella misura presumibilmente necessaria alle future necessità;

- in caso di situazioni sopravvenute, originariamente non preventivate, la numerazione civica è integrata da numeri provvisti di subalterni, ovvero caratterizzati da lettere minuscole dell'alfabeto;

- fuori dal centro urbano è ammessa l'adozione del *sistema metrico*, con l'accortezza di aumentare, se necessario, la misura della distanza di una unità, per far corrispondere numeri dispari sul lato sinistro dell'asse di circolazione e numeri pari sul lato destro.

In caso di mero prolungamento di viabilità urbana già denominata, si provvede con determina dirigenziale ad identificarne il tratto aggiunto e conseguentemente ad attribuire i relativi numeri civici secondo il criterio della progressività.

Art. 9
STRADARIO COMUNALE

Entro sei mesi dall'approvazione del RTU il Servizio toponomastica provvede a redigere in forma cartacea e informatizzata il nuovo Stradario comunale, riportandovi in ordine:

- l'elenco di tutti gli assi e gli ambiti di circolazione,
- la rispettiva ubicazione e descrizione dei punti di partenza e di arrivo,
- la specificazione di eventuali precedenti denominazioni di valore storico-culturale,
- in caso di nomi di persone, il relativo titolo,
- in caso di date storiche, il relativo evento commemorato.

Formano parte dello Stradario comunale le planimetrie necessarie a individuare le circoscrizioni urbane (rioni e quartieri) e le contrade rurali, con i relativi gruppi toponomastici eventualmente già attribuiti.

Lo Stradario comunale è aggiornato tempestivamente, a cura del Servizio toponomastico, al verificarsi di ogni modifica e di ogni innovazione.

Art. 10
PROCEDURE E COMPETENZE AMMINISTRATIVE

Il Servizio toponomastica avanza alla Giunta Municipale proprie proposte, tempestive, organiche e coerenti con il RTU; esso cura altresì l'istruttoria delle istanze, motivate e documentate, trasmesse da organi politici, associazioni culturali, enti sociali e religiosi, comitati e privati cittadini, in materia di:

- a) intitolazioni di strade, piazze e impianti collettivi,
- b) installazione di epigrafi commemorative su spazi pubblici,
- c) assegnazione di numeri civici su aperture non contrassegnate o da modificare.

Le proposte di nuove denominazioni toponomastiche sono accompagnate da una scheda di sintesi, conforme a quella di cui all' *Allegato "C"* riportante:

- la descrizione dell'asse, dell'ambito di circolazione o dell'impianto da denominare;
- gli stralci planimetrici e catastali corrispondenti;
- le motivazioni per l'intitolazione proposta e l'esito delle ricerche effettuate;
- la coerenza con il gruppo toponomastico della zona, ovvero i motivi per discostarsene;
- la biografia essenziale in caso di nomi di persone fisiche.

Le deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale, relative a intitolazioni di nuove strade, piazze e impianti collettivi, diventano esecutive a seguito di Decreto del Prefetto di Potenza, che ai sensi dell' Art. 1 della Legge 23.6.1927, n° 1188, sentita la locale Deputazione di Storia Patria, autorizza all'uso dei toponimi.

Il Servizio toponomastica è tenuto a informare di ogni variazione intervenuta gli uffici comunali interessati (Anagrafe comunale, Ufficio statistica, SIT, ecc.), il locale Comando Carabinieri, gli enti pubblici e le aziende erogatrici di pubblici servizi.

L'utilizzo di nomi di persone fisiche decedute da meno di un decennio non è ammesso, se non in via eccezionale, a seguito di preventiva autorizzazione del Prefetto di Potenza, che agisce in questa materia, ai sensi del D. M. 25.9.1992, in nome e per conto del Ministero degli Interni.

Il Servizio toponomastica segnala provvisoriamente, mediante verniciatura a lato di ogni accesso, i nuovi numeri civici attribuiti dandone comunicazione ai domiciliati e all'Ufficio dell'Anagrafe comunale; i numeri sono trasferiti a cura e spese degli interessati su supporti di materiale durevole la cui tipologia e modalità di applicazione sono specificate nell' *Allegato "B"*.

La richiesta di numeri civici per nuove costruzioni o nuovi accessi e ogni istanza avanzata da privati inerente le materie del RTU, è subordinata al versamento alla Tesoreria comunale dell'importo dei diritti di segreteria.

Art. 11 ***NORMA DI BILANCIO***

L'Amministrazione comunale istituisce, a partire dall'esercizio dell'anno 2005, un apposito Capitolo di bilancio, finalizzato essenzialmente a garantire:

- il servizio di apposizione, manutenzione e rinnovo delle targhe viarie,
- il servizio di verniciatura provvisoria dei numeri civici,
- la redazione e aggiornamento dello Stradario comunale e della cartografia annessa,
- gli eventuali compensi per pareri forniti da esperti e studiosi di storia locale.

Il Servizio toponomastico segnala, in sede di programmazione annuale, le presumibili urgenze e le necessità legate all'attuazione del RTU.

ALLEGATO A : Riepilogo legislativo

L.24.12.1954 n° 1228

L'espletamento delle procedure per la denominazione di nuove aree di pubblica circolazione (pubbliche e private), per la variazione delle denominazioni stradali già esistenti (estensioni, precisazioni, rettifiche e soppressioni), per l'installazione di iscrizioni storiche, tradizionali o commemorative e per la denominazione di strutture pubbliche e attrezzature collettive, costituisce uno dei compiti fondamentali del Comune, e ciò ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento dell'Anagrafe e della popolazione residente".

L'articolo 10 della citata legge, infatti, recita:

"...il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica...".

D.P.R. 30.05.1989 n° 223

Anche l'articolo 41 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 "Regolamento anagrafico" ribadisce i compiti del Comune.

Esso disciplina, come dice il nome, l'anagrafe dei residenti e le modalità con cui gli uffici sono tenuti a gestire le pratiche anagrafiche.

Il Regolamento anagrafico contiene una sezione dedicata alla Toponomastica cittadina ed ai compiti del Comune e fissa agli articoli 42 e 43 i criteri per l'attribuzione e il posizionamento dei numeri civici.

- Art. 42 -

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhette di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere attuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto Centrale di Statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

- Art. 43 -

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato ad altro uso.

L. 23.06.1927 n° 1188 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1 della L.23.06.1927, n. 1188, il provvedimento adottato in materia toponomastica dall'Amministrazione deve essere approvato dal Prefetto, il quale, a sua volta, deve sentire il parere della Deputazione di Storia Patria.


Di notevole importanza, al riguardo, è il divieto stabilito dall'art. 2 della citata legge, di intitolare vie o piazze a persone decedute da meno di dieci anni, divieto cui è possibile derogare solo in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministero degli Interni, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato dalla Nazione (art. 4 della L. 23.06.1927, n. 1188).

Detta competenza però, con D.M. 25.09.1992, è stata delegata ai Prefetti, per meglio valutare le intitolazioni a personaggi con rilevanza principalmente locale.

Qualora, in casi particolarissimi, si ritenga di dover addivenire al mutamento di denominazione di un'area del territorio comunale, occorre chiederne l'autorizzazione preventiva al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali tramite la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, in conformità di quanto previsto dal R.D.L. 10.05.1923, n. 1158.

ALLEGATO B: Attribuzione della numerazione civica (art.8).


1. Assegnazione dei numeri civici dal Centro urbano all'esterno della cinta urbana.



Note.

La numerazione civica deve seguire la direzione che dall'interno del centro abitato (A) muove verso l'esterno dello stesso (B) con assegnazione dei numeri dispari sul lato sinistro e di quelli pari sul lato destro, entrambi rispetto all'asse direzionale (AB) che idealmente congiunge il centro dell'abitato con la parte periferica dell'agglomerato urbano.

2. Assegnazione dei numeri civici dall'asse stradale maggiore all'asse stradale minore.




Note.

La numerazione civica deve seguire la direzione che dall'innesto con l'asse più importante e trafficato (A) muove verso quello minore (B) con assegnazione dei numeri dispari sul lato sinistro e delle cifre pari sul lato destro, entrambi rispetto all'asse direzionale (AB) che idealmente congiunge l'asse stradale maggiore con l'asse stradale minore.

ALLEGATO B: Attribuzione della numerazione civica (art.8).


1. Assegnazione numeri civici per strade principali e secondarie.



Note.

La numerazione civica su assi ad andamento lineare (AB) procede con il definito sistema di progressione, ovvero numeri dispari sul lato sinistro e cifre pari sul lato destro; nel caso di piccoli slarghi, corti interne e percorsi minori, assimilati nella loro denominazione all'asse principale, la numerazione è attribuita sul lato sinistro proseguendo la serie dispari in senso orario, mentre sul lato destro la serie pari in senso antiorario.

2. Assegnazione numeri civici per strade e piazze.



Note.

La numerazione civica per aperture insistenti su piazze, larghi e simili, sono numerate secondo la progressiva successione numerica, a partire dall'accesso principale alla piazza (A) e proseguendo in senso orario.

